

COMUNE DI MONTEGALDELLA

ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018

ESERCIZIO DEL VOTO A DOMICILIO

per elettori affetti da infermità che rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

IL SINDACO

Visto l'art.1 del D.L. 03.01.2006 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.01.2006 n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

“Art. 1 Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”

- 1) “Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 L. n. 104/1992 e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora.
- 2) Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del Comune o della Provincia per cui è elettore.
- 3) gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione:
 - a) una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.
 - b) un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
- 3-bis) Fatta salva ogni altra responsabilità nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lett. B) in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
- 4) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lett. B), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto”

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione **entro il giorno 12.02.2018**, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

In caso di Elezioni Comunali la dichiarazione suddetta vale anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

L'Ufficio Elettorale Comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, c.1, della legge n. 69/2009 è inserito nel sito web istituzionale di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale, lì 23.01.2018

Il Sindaco
Paolo Dainese


